

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2097

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CENGARLE

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 novembre 1980 (Stampato n. 1137)

Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 novembre 1980

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito con il seguente:

« È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.